

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di

cui al precedente comma.

Non Pertinente all'Azienda Speciale